



COMUNE DI TACENO

(Provincia di Lecco)

Ordinanza n. 04/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA SU PIAZZA ROMA E su PARCHEGGIO ANTISTANTE PIAZZA ROMA (a fianco pensilina autobus).

IL SINDACO

PRESO ATTO della comunicazione presentata in data 14.03.2018 protocollo n° 1262 dalla signora Tenderini Lucia in qualità di legale rappresentante dell'impresa Birreria "Belli e Beati" con sede in Via Manzoni n.1 – 23837 Taceno (Lc) – in merito allo svolgimento nella giornata di domenica 25 marzo 2018 di un mercatino;

PRESO ATTO che con la medesima nota l'organizzatore richiede, al fine del buon svolgimento dell'evento, la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta sul parcheggio di Piazza Roma e sul parcheggio antistante Piazza Roma (a fianco pensilina autobus) dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e comunque fino alla fine dell'evento per il giorno domenica 25 marzo 2018;

CONSIDERATO che le predette aree sono interessate dal transito e sosta veicolare;

VISTO l'urgenza di adottare il presente provvedimento;

VISTO IL T.U.E.L. n. 267/2000;

VISTO il codice della Strada, D. L.vo n. 285/93 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92, succ. integraz. e modificaz.;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

per i motivi sopra indicati:

IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA

a tutti i veicoli su piazza Roma e sul parcheggio comunale antistante piazza Roma (a fianco pensilina autobus) nella giornata di

DOMENICA 25 MARZO 2018

Dalle ore 08.00 alle ore 19.00

e comunque fino al termine della manifestazione

DISPONE

la pubblicazione della presente all'albo pretorio nonché la trasmissione di copia al legale rappresentante della Birreria "Belli e Beati", sopra generalizzata, affinché provveda a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica incolumità e per il regolare svolgimento dell'evento (posa segnaletica).

Che i soggetti organizzatori, dovranno provvedere al posizionamento della segnaletica che dovrà essere posizionata in conformità al vigente Codice della Strada e mantenuta in efficienza dai richiedenti che restano unici responsabili di eventuali incidenti o danni a persone o a cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza o mancanza dei segnali stessi, con particolare attenzione alla preventiva informazione ai residenti ed operatori commerciali.

AVVERTE

che dovrà comunque essere garantito il transito di veicoli, ambulanze, automedica, vigili del fuoco, ecc. ecc.;

che la presente sarà resa estensibile mediante i previsti segnali Stradali e/o l'apposizione della stessa;

che in base alla presente Ordinanza e vista la normativa in premessa, **si prescrive la RIMOZIONE FORZATA;**

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7.8.90 N. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione alla L. 6.12.71 N. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale;

che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del codice della strada - Decreto Legislativo 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi ne abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei lavori pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S. D.P.R. 495/92.

che l'Amministrazione comunale è sollevata da qualunque responsabilità derivante dalla/e attività svolta/e da terzi.

Dalla Sede Municipale, 20 Marzo 2018

IL SINDACO
F.TO MARISA FONDRA